



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**
n. 168

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il 5 MAG. 2016 N. 800 e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al 15 MAG. 2016
Li 5 MAG. 2016

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **124** del **27/04/2016**

OGGETTO: Impegno di spesa per polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali arrecati a terzi da amministratori e dipendenti comunali

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. 631/16 del Reg. Generale
degli impegni.

In data 27/04/2016, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19/08/2015, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015 e Pluriennale 2015 - 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del Bilancio 2016 è stato differito al 31/03/2016, giusto decreto del Ministro dell'Interno del 28/10/2015, art. 2 (G.U. Serie Generale n. 254 del 31/10/2015); con successivo decreto in data 01/03/2016 del medesimo Ministro dell'Interno il termine è stato ulteriormente differito al 30/04/2016. Quindi, in base all'art. 163, comma 2, del T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. *omissis*...

Premesso, altresì, che

- 1) l'ente pubblico, ai sensi dell'art. 2049 del C.C., è obbligato, per responsabilità oggettiva, a risarcire i danni arrecati a "terzi" per gli atti posti in essere dalle persone che operano in nome e per conto dell'ente stesso;
- 2) l'ente pubblico che venga condannato a risarcire il terzo danneggiato è tenuto a rimettere gli atti alla Corte dei Conti alla quale spetta il giudizio di merito sulla responsabilità soggettiva della persona che ha causato il danno, da solo o in concorso con altri;
- 3) la responsabilità delle persone che operano in nome e per conto di un ente pubblico si configura come responsabilità "amministrativa" o "amministrativo-contabile", è sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti e, ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della legge 14/01/ 1994 n. 20, «è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave» e conseguentemente:
 - a) qualora nel comportamento della persona che causa il danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave", l'onere del risarcimento resta a intero ed esclusivo carico dell'Ente;
 - b) qualora, invece, nel comportamento della persona che causa il danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", la Corte dei Conti, avvalendosi del c.d. "potere di riduzione", può condannare il responsabile a risarcire solo una parte del danno e lasciare la parte residua a carico del proprio ente di appartenenza.

Riconosciuta, pertanto, la indubbia necessità di assicurare il Comune di Castellaneta per i danni arrecati a terzi dai propri amministratori e dai propri dipendenti nell'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali rientranti nelle tipologie di cui al punto 3), lettere a) e b) della premessa.

Dato atto che in merito a detta polizza la Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, nel parere fornito al Comune di Erba (CO) con deliberazione n. 57 del 22/07/08, si è espressa nei seguenti termini: «La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento dannoso. Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danno è possibile ricorrere a una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato e il beneficiario sia l'ente stesso»;

Evidenziato che la Giunta Comunale, con deliberazione" n. 5 del 16.01.2009, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, ha incaricato il Responsabile del Servizio Affari Generali di addivenire, «nei tempi e modi ritenuti più utili, convenienti o semplicemente opportuni», alla stipula della polizza in oggetto e che, in esecuzione della predetta direttiva, è stata stipulata apposita polizza con la AIG EUROPE alle condizioni prospettate nella nota in data 28/10/08 della ASSIGEM, broker assicurativo di questo Ente.

Atteso che il contratto stipulato con AIG EUROPE è scaduto e che in data 01/10/2014, nota prot. n. 22522, in assenza di proposte di rinnovo del precedente contratto da parte di detto assicuratore, questo Ente ha richiesto alla F.A.R.A. S.a.S. - Intermediazione & C, di Castellaneta di presentare apposita proposta assicurativa per le responsabilità derivanti da:

- sentenze di condanna per un errore o omissione di un dipendente;
- sentenze di condanna di un dipendente a titolo di Responsabilità amministrativa, compresa la responsabilità derivante dall'applicazione del potere riduttivo della Corte dei Conti.

EVIDENZIATO che con determinazione 1^ Area n. 225 del 09/10/2014 è stato assunto impegno di spesa per la stipula della polizza con la predetta F.A.R.A. S.a.S., successivamente sottoscritta per anni uno.

RAVVISATA la necessità di procedere alla stipula di nuova polizza per l'anno in corso avente le stesse caratteristiche della predetta polizza stipulata con F.A.R.A. S.a.s. e, precisamente:

- Limite di indennizzo: € 1 000.000,00 per ogni richiesta di risarcimento ed in aggregato annuo;

- Franchigia: € 3 .000,00 per ogni richiesta di risarcimento;
Premio annuo lordo: € 3.850,00
- Retroattività: Illimitata;
- la garanzia copre l'intera somma che l'Ente sia tenuto a risarcire al "terzo" danneggiato nei casi in cui a carico del responsabile del danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave" e, inoltre, copre il danno residuale che restasse a carico dell'Ente per effetto dell'esercizio del "potere di riduzione" da parte della Corte dei Conti nei casi in cui a carico del responsabile del danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave";
- in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, comma 59, della Legge Finanziaria 2008, viene espressamente preclusa la estensione della garanzia alla responsabilità amministrativa e/o amministrativo-contabile degli amministratori e dei dipendenti comunali;

DATO ATTO che vi sono condizioni migliorative (franchigia, limiti di indennizzo ecc.) rispetto al precedente contratto assicurativo e che il costo della polizza di cui trattasi, pari a € 3.850,00, previsti dalla vigente normativa in materia di contratti per l'acquisizione mediante affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTO il Regolamento per l'affidamento per i lavori, le forniture ed i servizi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/12/2009.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, artt. 90;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

D E T E R M I N A

- a) di impegnare il costo annuo della suddetta polizza assicurativa, illustrata nel preambolo che precede, alle condizioni contenute nella proposta datata 02/10/2014 in atti, pari a € 3.850,00.
- b) di imputare il predetto costo annuo della suddetta polizza, pari a € 3.850,00, al capitolo Cap. 13, Intervento 10180 del bilancio 2016, in corso di formazione;
- c) di stabilire che la durata della polizza è annuale a far data dal sottoscrizione, escluso il rinnovo tacito.
- d) di affidare alla F.A.R.A. S.a.S, Intermediazione, con sede in Castellaneta, Via Salvo d'Acquisto n. 31, la fornitura della polizza in oggetto, giusta proposta in atti.
- e) dare atto che si provvederà alla liquidazione contestualmente alla sottoscrizione della polizza, con ulteriore atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Lì 4 MAG. 2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì, 27/04/2016

Il Capo Area/resp. proc.
Dott. Giovanni Sicuro